

REGOLAMENTO (CEE) N. 2015/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio⁽³⁾ ha prorogato al 1993 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;considerando che il regolamento (CEE) n. 3937/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore delle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060 e 59.0070 non è stata presentata alcuna domanda;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 3937/92 per il periodo compreso tra il 1° luglio al 30 settembre 1993 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 29.